

Comune di Sestola (MO)

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria di _____1a_____ convocazione. Seduta _____pubblica_____

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TARI ANNO 2020

L'anno duemilaventi addì trenta del mese di aprile alle ore 17.00 in modalità videoconferenza.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, sono stati convocati per l'odierna seduta in modalità videoconferenza i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

	Presenti (P) / Assenti (A)
1. Bonucchi Marco	P - in collegamento telematico presso la sede municipale
2. Magnani Fabio	P - in collegamento telematico
3. Dalle Nogare Davide	P - in collegamento telematico
4. Boselli Martina	P - in collegamento telematico
5. Giancaterino Emanuele	P - in collegamento telematico
6. Tintorri Morena	P - in collegamento telematico
7. Burchi Marisa	P - in collegamento telematico
8. -----	-----
9. Zanarini Stefano	P - in collegamento telematico
10. Tintorri Annibale	P - in collegamento telematico
11. Balboni Riccardo	P - in collegamento telematico

Assiste il Segretario generale Campioli Paolo, in collegamento telematico, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti MARCO BONUCCHI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n. 6 dell'ordine del giorno.

Dopo una breve introduzione il Sindaco-Presidente apre la discussione cui intervengono: Zanarini (auspica l'abbassamento delle tariffe: inique quelle che colpiscono le seconde case), Balboni (Sollecita un maggior intervento del Comune per la diffusione di una raccolta più ecologica), Tintorri A. (Occorre una revisione del quadro tariffario: Sestola è il paese più caro), Sindaco (replica argomentando le scelte assunte dall'Amministrazione).

Si chiude la discussione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato in materia di disposizioni generali:

- il vigente comma 27 dell'art.14 del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122 che: *“sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:..f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi...”*;
- l'art. 149 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 che riconosce a favore dei Comuni autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli art.118 e 119 della Costituzione;
- l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale dispone:” “Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ...f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- l'art. 52, comma 1, del citato D.Lgs. n. 446/97 in particolare dispone:” ...i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.”;
- il Testo Unico dei Regolamenti relativi alle entrate tributarie del Comune di Fanano, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 31/03/2007 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato in materia di disciplina della tassa sui rifiuti:

- l'art. 1, commi da 641 a 702, della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) che ha istituito e regolato, a decorrere dal 1 gennaio 2014, la nuova tassa sui rifiuti (TARI) con soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza;
- i commi 659-660-667-668-682, dell'art. 1, della Legge 27/12/2013 n. 147 i quali prevedono che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo in oggetto;
- l'art. 1, co.683, della citata L n.147/2013 che dispone: “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”;
- la legge regionale dell'Emilia Romagna n.23 del 23/12/2011, con la quale è stata istituita l'Agenzia Territoriale per l'Emilia Romagna per i servizi idrici e i rifiuti (di seguito anche ATERSIR) alla quale è stata attribuita fra le altre la competenza ad approvare i piani finanziari in materia di gestione dei rifiuti;

Considerato in materia di disciplina del metodo tariffario sui rifiuti:

- il comma 652 della Legge 27/12/2013 n. 147 prevede che la tariffa sia commisurata, tenendo conto dei criteri determinati nel rispetto del principio “chi inquina paga” sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19/11/2008, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibili accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;
- l’art.1, comma 527 ss legge 27/12/2017 n.205, che con decorrenza 1/1/2018 ha attribuito alla ridenominata Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e di controllo in materia di servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani;
- la delibera di ARERA 31/10/2019 443/2019/R/RIF ad oggetto: “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021”;

Richiamata la delibera di incarico alla ditta “GF Ambiente srl” che ha fornito una relazione tecnica di studio delle migliori tariffe applicabili sulla base dell’elaborazione degli elementi della banca dati a disposizione del Comune di Sestola – Ufficio Tributi, del Piano Economico Finanziario redatto da Atersir, delle agevolazioni e riduzioni ammissibili, valutando indici parametrici per la determinazione della quota utenze domestiche e non domestiche, e dei coefficienti applicati in sede di elaborazione delle tariffe scelti sulla base dei dettami normativi in riferimento alle utenze attive ed alle caratteristiche specifiche del territorio;

Considerato che i coefficienti “ips” (indice di produttività specifica) e “iqs” (indice di qualità specifica) sono quelli indicati nello studio realizzato sopra citato e che, rispetto a tale elaborazione, la situazione non è variata rispetto a quella precedentemente analizzata;

Considerato con riguardo all’approvazione delle tariffe in oggetto:

- ai sensi del comma 654 dell’art.1 della citata legge n.147/2013, il gettito derivante dall’applicazione della tassa in oggetto è funzionale alla copertura integrale dei costi inerenti al servizio pubblico di gestione dei rifiuti, come risultanti dal piano economico finanziario (PEF) relativo all’anno in oggetto;
- la determinazione delle tariffe deve generare un gettito sufficiente alla integrale copertura del costo del servizio risultante dal piano economico finanziario (PEF) validato ed approvato annualmente quanto meno dalla competente Ente territorialmente competente - ATERSIR - oltre gli eventuali ulteriori costi sostenuti dal comune inerenti al citato servizio e poi successivamente dalla Citata ARERA;
- a decorrere dal 1/1/2020, in ragione della citata delibera di ARERA n.443/2019, entrerà in vigore la nuova regolazione del sistema di determinazione del piano economico finanziario in materia di gestione dei rifiuti denominato: “METODO TARIFFARIO SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2018-2021 (MTR)”;
- con il D.L. 124 del 26.10.2019 n. 124 art. 57 c. 1 lett. b), convertito in legge n. 157/2019, il termine per l’approvazione dei regolamenti è stato prorogato al 30.04.2020, il termine per l’approvazione delle tariffe della TARI al 30/06/2020 (DL 17/03/2020 n.18 c. d Cura Italia art.107, comma 4) e il termine di approvazione del PEF secondo le nuove regole ARERA, entro il 31/12/2020, secondo il DL 17 marzo 2020 n. 18, art. 107, comma 5) svincolando pertanto, il termine di approvazione del PEF e delle relative tariffe dal termine dell’approvazione del Bilancio di previsione;

- il DL Cura Italia all'art. 17 comma 4, dispone il differimento dei termini per la determinazione delle tariffe TARI, attualmente previsto dall'art. 1 comma 683 bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, al 30 giugno 2020. Allo stesso tempo, al successivo comma 5, dispone che i comuni possono, in deroga all'art 1 commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe TARI adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione e approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti PEF per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 e i costi determinati per il 2019 verrà ripartito in n. 3 anni, a decorrere dal 2021;

Considerato che, alla data di approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022, non è ancora stato formulato né tanto meno approvato da parte delle Autorità competenti: "ATERSIR e ARERA", il Piano Economico Finanziario relativo ai costi di gestione dei rifiuti per l'anno 2020, con la conseguenza di non poter determinare il costo complessivo del servizio per l'annualità in oggetto, secondo le nuove regole disposte con la delibera di ARERA n. 443/2019;

In assenza pertanto di dati definitivi riferiti all'anno in oggetto, nell'ambito del citato bilancio di previsione, è stato necessariamente riportato: in parte uscita, il costo risultante dal piano finanziario approvato nel 2019, in parte entrata, il gettito derivante dall'applicazione delle tariffe approvate per pari anno, ritenendo congrua la copertura del costo citato e riservandosi di intervenire successivamente sull'ammontare complessivo del PEF 2020;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei settori interessati sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Con voti favorevoli 7 e contrari 3 (Zanarini Stefano, Tintorri Annibale e Balboni Riccardo) espressi per dichiarazione verbale a seguito di appello nominale – presenti e votanti n.10 Consiglieri;

DELIBERA

- 1) Di confermare, per le motivazioni espresse in precedenza, le tariffe TARI approvate nell'anno 2019 con deliberazione CC n. 6 del 13/03/2019 come da prospetto che si allega e che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
- 2) Di rinviare entro il termine stabilito dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 107, comma 5, l'adozione dell'atto di approvazione del Piano Economico PEF 2020;
- 3) L'amministrazione si riserva la facoltà, considerata l'emergenza legata al COVID-19, di operare, nel momento in cui ciò sia possibile, la riduzione della tassa.

Indi

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante la necessità ed urgenza di provvedere ai successivi adempimenti, con separata votazione espressa per dichiarazione verbale: favorevoli 7, contrari 3 (Zanarini Stefano, Tintorri Annibale e Balboni Riccardo) - presenti e votanti 10 Consiglieri;

DELIBERA

di dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs 267/2000, l'immediata eseguibilità del presente deliberato.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Bonucchi Marco

Il Segretario Generale
Capioli Paolo